



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 gennaio 2016
(OR. en, fr)

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0259 (NLE)**

**15502/1/15
REV 1**

PECHE 491

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	13765/1/15 REV 1 + ADD 1-2 - COM(2015) 559 final + Annexes
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio - Dichiarazioni

Si allegano per le delegazioni le dichiarazioni del Consiglio, della Commissione e delle delegazioni.

In merito agli aumenti dei TAC

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Consiglio e la Commissione prendono atto dell'impegno degli Stati membri interessati a fornire, nel 2016 e negli anni successivi, dati tempestivi e accurati sui rigetti per migliorare la conoscenza di tale pratica da parte delle flotte e navi soggette all'obbligo di sbarco. Sulla base di tali informazioni e dei pareri scientifici disponibili, compresi i programmi di osservazione scientifica, nel calcolare gli aumenti complementari dei contingenti dovuti all'obbligo di sbarco la Commissione terrà conto del ricorso nel 2016 alla clausola de minimis. Fatta salva la legislazione applicabile, la Commissione si impegna a proporre un ulteriore aumento complementare tenendo conto dell'eventuale ricorso al di sotto della percentuale massima applicabile, per il prossimo anno di gestione (2017).

In merito alla sogliola comune nella zona VIIId

DICHIARAZIONE COMUNE COM + FR + BE + UK

La Commissione prende atto della valutazione delle misure di gestione introdotte da Francia e Belgio nel 2015 per sostenere la ricostituzione dello stock della Manica orientale. Zone di ricostituzione di tale stock sono situate nelle aree degli estuari e nelle baie: il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che tali misure dovrebbero avere effetti positivi e riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle zone di ricostituzione nella produttività degli stock di sogliola nonché la necessità di proteggere il novellame. Se del caso, prima del 2017 la Commissione richiederà ulteriori pareri scientifici, relativamente a tali zone, in merito a misure che andrebbero a beneficio della conservazione del novellame di tale stock. Sulla base di tali pareri, gli Stati membri si impegnano a prendere in considerazione misure che proteggano in modo efficace il novellame di tale stock nelle zone raccomandate da tale organismo scientifico.

La Commissione si compiace inoltre dell'attuazione, nel 2016, di misure di conservazione aggiuntive da parte della Francia, ovvero: i) potenziamento della protezione delle zone di ricostituzione; ii) ampliamento della zona chiusa alla pesca all'interno delle zone di costituzione; iii) ove opportuno, aumento della taglia minima di riferimento per la conservazione a 25 cm per le navi francesi in conformità della legislazione dell'UE.

La Commissione e gli Stati membri interessati apprezzano la strategia di gestione proposta dal Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali, che per la gestione di tale stock si basa su un totale ammissibile di cattura costante ed è stata valutata dallo CSTEP nel 2015.

Alla luce della valutazione positiva da parte dello CSTEP, e nonostante gli aumenti complementari previsti per tale stock in applicazione dell'obbligo di sbarco, è opportuno fissare un TAC di 3 000 tonnellate per il 2016, corrispondente a una diminuzione del 14% rispetto al 2015. La Commissione e gli Stati membri interessati convengono che nei prossimi anni si dovrebbero prendere in considerazione le seguenti norme, salvo se non più considerate in base a pareri scientifici: i) mantenere il TAC costante a 3 000 tonnellate; ii) se la biomassa in un qualsiasi anno prima del 2020 dovesse trovarsi al di sotto del livello precauzionale (Bpa), il TAC sarà fissato a un livello corrispondente alla mortalità per pesca pari all'FMSY; iii) se nel 2019 l'ICES indicherà che i rischi di mortalità per pesca nel 2020 sono al di sopra dell'FMSY, il TAC verrà fissato a un livello corrispondente alla mortalità per pesca in linea con l'FMSY. Se prima del 2020 la mortalità per pesca si troverà al di sotto dell'FMSY per due anni consecutivi, la Commissione richiederà allo CSTEP di fornire un parere sulla situazione di tale stock.

In merito alle mazzancolle nella Guyana francese

DICHIARAZIONE COMUNE COM + FR

La Commissione riconosce l'importanza che ricopre il TAC di mazzancolle nella Guyana francese (PEN/FGU) per l'economia locale e il sostentamento delle comunità costiere ma rimane preoccupata per il livello di sfruttamento di tale stock. La Francia, in linea con i suggerimenti del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, si impegna a indagare possibili cambiamenti climatici ed effetti sinergici della pesca eccessiva sul reclutamento. A tal fine, la Francia si impegna a migliorare la conoscenza scientifica di tale stock attraverso: i) l'avvio entro aprile 2016 di un programma di pesca ricognitiva; ii) l'elaborazione di un modello totalmente analitico per tale stock; iii) la promozione di una maggiore cooperazione e coordinazione in seno alla pertinente organizzazione regionale di gestione della pesca, così da rafforzare gli sforzi di conservazione di tale stock.

Sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, la Francia si impegna a stabilire un TAC in conformità dell'articolo 6 del regolamento sulle opportunità di pesca, se possibile già per il 2016 e in ogni caso entro il 2018 nel caso in cui gli studi scientifici di cui ai punti i) e ii) non dovessero essere conclusi entro il 31 dicembre 2016. La Commissione si riserva il diritto di richiedere pareri scientifici in merito ai progressi e ai risultati conseguiti da tali studi.

In merito alla razza

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Consiglio e la Commissione riconoscono che gli Stati membri stanno esplorando approcci di gestione alternativi per i TAC della razza. Una volta messi a punto, la Commissione si impegna a sottoporre tali approcci ai pertinenti organismi scientifici consultivi.

In merito al merluzzo giallo, zone IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

COMMISSIONE

Alla luce della possibilità che le identificazioni e le dichiarazioni di cattura abbiano erroneamente indicato il merluzzo giallo come merlano nella zona IX, la Commissione richiederà al CIEM di valutare se ciò potrebbe implicare modifiche del suo parere sul merluzzo giallo nella zona IX. In caso di revisione del parere da parte del CIEM, la Commissione deciderà se è opportuno proporre al più presto una modifica del TAC per il 2016.

In merito alla sogliola comune nella zona VIIIab

DICHIARAZIONE COMUNE

La Commissione e il Consiglio sono concordi sulla fissazione del TAC per il 2016, pur rilevando che nel 2016 gli organismi scientifici consultivi potrebbero rivedere punti di riferimento pertinenti per lo stock. In seguito a un'eventuale revisione di questo tipo, la Commissione potrà proporre un TAC riveduto, in linea con la strategia di gestione di cui alla dichiarazione "Sogliola nella zona VIIIab (Golfo di Biscaglia)" di cui al documento del Consiglio 5092/15 del 9 gennaio 2015. Il Consiglio prende atto dell'impegno degli Stati membri interessati ad attuare senza indugio il parere scientifico riveduto nella primavera 2016, anche se dovesse richiedere la fissazione del TAC al livello dell'MSY per il 2016.

In merito alla sogliola nella zona VIIa

COMMISSIONE

La valutazione relativa alla sogliola nel Mare d'Irlanda si basa principalmente su un'unica ricerca scientifica: è stato rilevato che la copertura di tale ricerca può non essere pienamente rappresentativa della distribuzione dello stock. La questione è attualmente oggetto di esame scientifico. Pur non essendo permessa la pesca diretta, nelle varie attività di pesca le catture accessorie di sogliola sono inevitabili. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, esplorerà con lo CSTEP a inizio 2016 le possibilità e le condizioni per eventuali ulteriori attività di pesca a scopo scientifico.

In merito all'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN e VIaS, VIIb, VIIc

COMMISSIONE

La Commissione si compiace degli sforzi compiuti dagli Stati membri e dalle parti interessate per migliorare la conoscenza degli stock di aringa nelle divisioni VIa e VII b, c, nonché lo sforzo compiuto per elaborare un piano di ricostituzione degli stock. Un'attività di piccola pesca commerciale dovrebbe agevolare l'ulteriore ricerca scientifica, specialmente per contribuire a determinare l'identità e la struttura dei due stock distinti. A inizio 2016 la Commissione richiederà pareri scientifici sugli elementi appropriati necessari per tali attività di pesca e sul periodo e l'area geografica in cui dovrebbero aver luogo. Alla luce di tali pareri, e fatto salvo il suo diritto di iniziativa, la Commissione potrà, entro la fine di febbraio, proporre TAC per l'aringa nelle zone VIa(S) e VIIbc e TAC per l'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN.

In merito al sugarello nella zona IXa

COMMISSIONE

Gli Stati membri che hanno un interesse diretto di gestione della pesca per quanto concerne la pesca pelagica nelle acque sudoccidentali sono invitati a presentare una raccomandazione congiunta, corredata di informazioni scientifiche di supporto, intesa ad adeguare la taglia minima di riferimento per la conservazione per il quantitativo ridotto di suri/sugarelli catturati nell'attività tradizionale di piccola pesca nella divisione CIEM IXa.

In merito alle licenze per le navi dell'Unione nelle acque delle Isole Færøer

COMMISSIONE+ UK + DK

La Commissione e gli Stati membri interessati si impegnano a cooperare per garantire il massimo uso efficace possibile delle licenze nelle acque delle Isole Fær Øer.

In merito all'acciuga, zona IX

ES

La Spagna riconosce la necessità di migliorare la valutazione scientifica dello stock di acciuga nella zona IXa al fine di consentire una valutazione analitica. Nel 2016 la Spagna impegnerà a tal fine le necessarie risorse scientifiche per sviluppare un modello a sostegno del parere scientifico del CIEM per il 2017.

In merito ad attività di pesca pienamente documentate per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

COMMISSIONE, CONSIGLIO

La Commissione e il Consiglio convengono di confermare il proseguimento del regime di contingenti di cattura per un altro anno al fine di agevolare la transizione verso la piena attuazione dell'obbligo di sbarco e consentire il proseguimento dell'attuale regime di controllo. Il regime sarà interrotto alla fine del 2016 in quanto l'obbligo di sbarco dovrebbe entrare in vigore nel 2017.

In merito all'eglefino nella zona VIIa

COMMISSIONE, CONSIGLIO

La Commissione e il Consiglio ritengono che il modello di valutazione per l'eglefino nel Mare d'Irlanda non sia più adatto al suo scopo. Incoraggiano pertanto il CIEM a compiere ogni sforzo per trovare una soluzione adeguata nella sua imminente analisi comparativa del 2016.

In merito ad aumenti dei TAC e tassi di rigetto in diverse zone di gestione

COM + BE + DK + DE + NL + SE + UK

La Commissione e le delegazioni BE, DK, DE, NL, SE e UK sono del parere che gli adeguamenti dei contingenti debbano basarsi sui migliori dati disponibili per le diverse zone di gestione. Per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat ciò significherebbe che le stime dei livelli di rigetti specifiche per flotta (effettuate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca) dovrebbero essere utilizzate conformemente al piano in materia di rigetti per il 2016.

Le delegazioni BE, DK, DE, NL, SE e UK rilevano che gli adeguamenti dei contingenti per il 2016 potrebbero non rispecchiare pienamente i livelli dei rigetti che sono stati determinati dalle diverse zone di gestione soggette all'obbligo di sbarco.

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri e con gli organismi scientifici competenti al fine di individuare eventuali necessari miglioramenti del metodo nel 2017 e nella futura attuazione dell'obbligo di sbarco.

In merito allo scampo della zona IV nei Farn Deeps

UK

Il Regno Unito prende atto della proposta del Consiglio consultivo per il Mare del Nord relativamente alla gestione dello stock di scampo della zona IV nei Farn Deeps (unità funzionale 6). Sulla base di ciò e constatando le condizioni precarie dello stock, UK sta mettendo a punto un pacchetto di misure nazionali per la sua ricostituzione, dietro il parere scientifico di scienziati britannici. Seguiranno consultazioni e la successiva applicazione entro marzo 2016.

Il Regno Unito chiederà alla plenaria primaverile dello CSTEP di valutare le sue misure nazionali e di formulare un parere sul pacchetto ottimale di misure necessario per ottenere la ricostituzione dello stock, anche raggiungendo l'FMSY entro il 2017.

In merito al piano di ricostituzione del merluzzo bianco

COMMISSIONE

La Commissione prende atto della richiesta del Regno Unito di sostituire il regolamento (CE) n. 1342/2008.

A seguito della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-124/13 e C-125/13, la Commissione è consapevole della necessità che le opportune disposizioni siano adottate a tempo debito ed è pronta ad aiutare il Consiglio e il Parlamento a tal fine.

In merito alla spigola

COMMISSIONE

La Commissione rileva che la regola relativa all'1% di catture accessorie stabilita all'articolo 10, paragrafo 2, non pregiudica l'obbligo di sbarcare tutte le catture di cui all'articolo 15 del regolamento di base. La Commissione monitorerà gli sbarchi delle catture di spigola ai sensi della disposizione in materia di catture accessorie per valutare se è sufficiente.

In merito alla dichiarazione sugli stock stabili

DICHIARAZIONE COMUNE

Il Consiglio e la Commissione rilevano che i regolamenti relativi alle opportunità di pesca comprendono alcuni TAC per stock sul cui stato si dispone di informazioni limitate e che rivestono scarsa importanza economica o sono oggetto unicamente di catture accessorie o registrano bassi tassi di utilizzazione dei contingenti. In tal senso, il Consiglio e la Commissione rammentano la loro dichiarazione concernente detti stock resa nel 2015 e prendono atto che la percezione dello stato di tutti gli stock in questione non è mutato in modo significativo nel 2015. Pertanto il Consiglio e la Commissione continuano a ritenere opportuno limitare le catture ai livelli dei TAC fissati per il 2015 o al di sotto degli stessi. A tal fine, fatti salvi il diritto di iniziativa della Commissione e le prerogative del Consiglio a norma dell'articolo 293, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione e il Consiglio ritengono che in tale fase appaia auspicabile mantenere nei tre anni successivi il livello del TAC per il 2015 per gli stock elencati in appresso.

La Commissione continuerà tuttavia a collaborare con gli Stati membri e gli organismi scientifici competenti per migliorare le informazioni scientifiche su tali stock. Qualora durante tale periodo dovesse cambiare significativamente la percezione dello stato di uno di tali stock, il Consiglio e la Commissione convengono se ne debba tener conto ai fini della fissazione dei livelli di TAC per il 2017, a seconda dei casi.

Nome comune	Unità del TAC
Molva azzurra	Acque UE e internazionali delle zone II e IV
Molva azzurra	Acque UE e internazionali della zona III
Merluzzo bianco	VIIb (sottounità Rockall)
Sogliola	VI, Vb, acque internazionali delle zone XII e XIV
Sogliola	VIIIbc
Sogliola	VIIIhjk
Aringa	VIIef
Argentina	Acque UE e internazionali delle zone I e II
Argentina	Acque UE e internazionali delle zone III e IV
Molva	Acque UE e internazionali delle zone I e II
Molva	IIIa
Molva	Acque UE e internazionali della zona V
Passera di mare	Vb(acque UE), VI, XII, XIV
Passera di mare	VIIIbc
Passera di mare	VIIIhjk
Passera di mare	VIII, IX, X e COPACE 34.1.1
Merluzzo giallo	Vb(acque UE), VI, XII e XIV
Merluzzo giallo	VIIIc
Merluzzo giallo	IX, X, COPACE 34.1.1 (UE)
Merluzzo carbonaro	VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)

Sogliola	VIIIcde, IX, X, COPACE (UE)
Spratto	VIIde
Merlano	VIIa
Brosmio	IIIa e UE 22-23
Brosmio	CE I, II, XIV
Brosmio	Acque CE della zona IV

In merito all'uso della riserva di melù

DICHIARAZIONE COMUNE ES + PT

Spagna e Portogallo chiedono alla Commissione europea che la riserva di melù nell'ambito del TAC per il 2016, pari a 25 000 tonnellate per futuri scambi di contingenti con la Norvegia, sia utilizzata principalmente per il merluzzo artico.

In merito all'acciuga del Golfo di Biscaglia

DICHIARAZIONE COMUNE ES + FR

La Spagna e la Francia intendono chiedere la revisione del TAC 2016 per l'acciuga nella zona VIII, sulla base della raccomandazione che il Consiglio consultivo per le acque sud-occidentali potrebbe presentare a tal fine.

In merito alle preferenze dell'Aia

DICHIARAZIONE COMUNE BE + DK + DE + FR

Belgio, Danimarca, Germania e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

In merito alla razza ondulata nella zona IX

COMMISSIONE

Con l'introduzione del contingente di catture accessorie per la razza ondulata nelle zone VII e VIII nei primi mesi del 2015, gli Stati membri aventi un interesse diretto alla gestione di tale pesca, compresi Portogallo e Spagna, si sono impegnati (documento del Consiglio 6936/15 del 10 marzo 2015) ad attuare una serie di misure di gestione importanti. Seguendo la stessa logica e in linea con il parere dello CSTEP del 2015, la Commissione ritiene che tali misure debbano essere estese alla zona IX qualora sia stabilito un contingente di catture accessorie.
